



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E DELLA SOVRANITA'
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI

All'ATC RI 2
Pec: atcri2@legalmail.it;

**Alla Direzione Regionale Agricoltura e della Sovranita' Alimentare,
Caccia e Pesca, Foreste
Ufficio Caccia
Sede**

**PROVVEDIMENTO DI VALIDAZIONE ZONE DI CACCIA AL CINGHIALE
N° 1/RI per ATC RI 2
Stagione venatoria 2026/2027**

IL DIRIGENTE DELL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTO quanto stabilito all'art. 1 comma 4 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Lazio del 18 agosto 2026, T00123 "*Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2026-2027*" che prevede che le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio devono provvedere alla valutazione e alla validazione delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata individuate dagli ATC;

VISTO l'Allegato 1 del sopra citato Decreto con particolare riferimento all'articolo 1, comma 4 e 5, all'articolo 2, comma 1, 7 e 8, all'articolo 4, comma 1 e 2 e all'art. 13, comma 1;

Vista la documentazione acquisita dall'ATC RI 2 il 26/08/2026 al prot. n. 864262 inoltrata con lettera di trasmissione n. 887 del 26/08/2026, consistente in:

- cartografie oggetto di variazioni rispetto alla precedente stagione venatoria:
 - * Distretto 1 – istituzione di nuova zona di girata G2;
 - * Distretto 2 – zona braccata sottozona 70a e sottozona 70c, zona braccata 62;
 - * Distretto 3 – zona di braccata 98 nelle quattro sottozone (a, b, c, e d) e nuova zona di girata G33;
 - * Distretto 4 – zona di girata G16;
- relazione di zonizzazione a firma del tecnico faunista incaricato;
- risultanze proposte di modifica delle zone inoltrate dal tecnico faunista all'ATC RI 2;

Vista la richiesta di chiarimenti ed integrazioni inoltrata all'ATC RI 2 con nota n. 875409 del 01/09/2025

Visti i chiarimenti e l'integrazione pervenuti dall'ATC RI 2 con nota n. 933 del 02/09/2026 a riscontro della nota sopra richiamata;

"... Si precisa che all'interno delle zone cartografate, non sono presenti aree particolarmente frequentate, ne percorsi di fede, ed in ossequio ai principi contenuti nel Disciplinaire per la gestione della specie Cinghiale, la zonizzazione è stata redatta nel rispetto delle norme generali di sicurezza, come si evince nella relazione tecnica. Fermi i contenuti e le risultanze rilevate nella CFS/CFR, gli incendi, sono stati cartografati ed indicati con la dicitura "incendio". Inoltre non sono pervenute dai Sindaci problematiche ostative all'esercizio venatorio nei territori di competenza. In ossequio a quanto previsto dal Disciplinaire, all'art. 1 comma 4, l'individuazione integrata delle zone vocate per la caccia al cinghiale in braccata e girata proposte all'ADA sono state adottate sentiti i Capo Distretto."

Vista l'ulteriore integrazione pervenuta dall'ATC RI 2 con nota n. 947 del 04/09/2026 alla quale risulta allegata la relazione di integrazione del 03/09/2026 a firma del tecnico faunista e le cartografie delle zone di girata G5 e G6 del Distretto due rimodulate nonché le cartografie delle zone di braccata n. 143 del Distretto 5 rimodulata a seguito della ripermetrazione di una AFV presente nel Distretto e quella della zona di braccata n. 155 avente origine dai territori esclusi dall'AFV passati alla caccia programmata;

Visto il rapporto istruttorio del funzionario incaricato del 07/09/2026, relativo alla proposta di validazione delle zone di caccia al cinghiale in braccate ed in girata, cartografate e modificate dall'ATC RI 2 rispetto alla scorsa stagione venatoria 2025/2026;

Considerato e premesso quanto sopra si propone pertanto la validazione delle zone per la caccia al cinghiale in braccata ed in girata, individuate e modificate, rispetto alla scorsa stagione venatoria 2026/2027, dall'ATC RI 2 come evidenziato nelle seguenti tabelle:

ZONE DI CACCIA IN BRACCATA MODIFICATE E/O INTEGRATE S.V. 2026/2027 DELL'ATC RI 2

ATC	DISTRETTO	N° ZONA	ESTENSIONE Ha	VALIDAZIONE
RI 2	2	70	1470	SI
		sottozona 70 a	665	
		sottozona 70 b (rimasta invariata)	531	
		sottozona 70 c	274	
	2	62	599	SI
RI 2	3	98	978	SI
		sottozona 98 a	390	
		sottozona 98 b	174	
		sottozona 98 c	137	
		sottozona 98 d	277	
RI 2	5	143	297	SI
	5	155	547	SI
		sottozona 155 a	191	
		sottozona 155 b	125	
		sottozona 155 c	231	

ZONE DI CACCIA IN GIRATA MODIFICATE E/O INTEGRATE S.V. 2026/2027 DELL'ATC RI 2

ATC	DISTRETTO	N° ZONA	ESTENSIONE Ha	VALIDAZIONE
RI 2	1	G2	74	SI
RI 2	2	G5	145	SI
		sottozona G5 a	70	
		sottozona G5 a	17	
		sottozona G5 a	58	
RI2	2	G6	43	SI
RI2	3	G33	150	SI
RI 2	4	G16	105	SI

Per le altre zone di caccia in braccata ed in girata, già validate la scorsa stagione venatoria 2025/2026 presenti nei cinque Distretti dell'ATC RI 2 e che non hanno subito modifiche, vista la presenza della dichiarazione del tecnico, le stesse possono già essere pubblicate sul sito internet dell'ATC.

Le zone in questione per la braccata sono:

Distretto 1 – zone n. 60, 68, 69, 72, 73, 93 e 146;

Distretto 2 – zone n. 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 56 e 66;

Distretto 3 – zone n. 80, 90, 91, 99 e 101;

Distretto 4 – zone n. 104, 106, 107, 108, 109, 114, 117, 118, 124, 125, 126, 129, 138, 141 e 144;

Distretto 5 – zone n. 115, 120, 121, 122, 128, 130, 131, 133, 145, 153, 154, 156 e 157;

Le zone in questione per la girata sono:

Distretto 1 – zona G1;

Distretto 2 – zone G2, G3 e G4;

Distretto 4 – zona G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15; G18, G23, G25, G28 e G29; G32b;

Per quanto riguarda le misure di sicurezza vigenti in materia, si invita l'ATC RI 2, al momento dell'assegnazione delle zone, a ricordare ad ogni capo squadra e quindi ai cacciatori appartenenti alla stessa, i principali divieti ed obblighi previsti dalla normativa vigente (L. n. 157/92 e ss. mm.e ii., L. R. n. 17/95 e ss. mm. e ii., calendario venatorio per la stagione 2026/2027 e del Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2026-2027 (Allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00123 del 18/08/2026).

Si riportano di seguito integralmente le misure di sicurezza presenti nel Disciplinare al Titolo V – art. 24 “*Misure di sicurezza nell'esercizio della caccia alla specie cinghiale*”:

“1. Al fine di evitare possibili incidenti di caccia, è fatto obbligo a tutti i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale su tutto il territorio destinato a caccia programmata e nelle aziende Faunistico venatorie di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è consigliato anche l'uso del cappello ad alta visibilità.

2. L'abbattimento del cinghiale è riservato esclusivamente ai cacciatori appartenenti alle poste, mentre i canai possono abbattere il cinghiale solo in caso di pericolo e per la salvaguardia dell'incolumità propria e dei cani.

3. È fatto divieto:

- a) di sparare all'“infrasco” senza avere la perfetta visione dell'animale;*
- b) lungo le linee delle poste;*
- c) all'animale distante più di cento metri;*
- d) di indirizzare il colpo in campo aperto senza aver accortezza di mirare verso terra;*
- e) di indirizzare il colpo a sfioro del limite di un “poggio”.*

4. Il capo squadra o il suo facente funzione è il responsabile del corretto svolgimento della caccia al cinghiale. A tal fine provvederà prima dell'inizio della azione di caccia a rendere edotti i partecipanti dei pericoli e delle misure di sicurezza da adottare. Provvederà ad assegnare direttamente o tramite suoi incaricati la “posta” ad ogni singolo cacciatore indicando a ciascuno il settore di tiro.

5. Ai fini della sicurezza, in casi particolari (es. per migliorare la visibilità delle poste stesse, per rendere più sicuro e agevole il tiro, ecc.), le poste possono essere disposte al di fuori (massimo 50 metri) della zona cartografata di braccata/girata.

6. Ai fini della sicurezza è consentito l'uso di apparecchi radio ricetrasmittenti in regola con le norme vigenti.”

L'ATC, sempre ai fini della sicurezza, dovrà ricordare ai capi squadra e quindi ai cacciatori appartenenti alla stessa, oltre quanto previsto dal Disciplinare, anche quanto riportato dalla normativa nazionale (L. 157/92) e da quella regionale (L.R. n. 17/95”) di cui per quest'ultima si riportano di seguito i principali commi dell'art. 37 “Divieti”:

“1. A norma dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, è vietato a chiunque:

...

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi con canna rigata o fucile da caccia ad anima liscia caricato a palla, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

...

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte coperti di neve;

...

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, ...;

...

hh) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

ii) l'esercizio venatorio nei terreni e nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco; nei terreni rimboschiti da meno di quindici anni nonché nelle tartufaie coltivate e/o controllate, appositamente tabellati. Nei boschi danneggiati dal fuoco il divieto si applica per tutta la stagione venatoria successiva all'incendio, oltre eventualmente per quella in corso;"

Considerando inoltre che anche per la stagione 2026/2027, come per quella precedente, è prevista l'apertura della caccia al cinghiale a decorrere dal 1° ottobre 2026 si ricorda che nei terreni in attualità di coltivazione l'esercizio venatorio è comunque vietato fino alla data della raccolta delle produzioni agricole (es. castagne ed olive).

Si raccomanda infine, a seguito della recrudescenza nella Regione Lazio della peste suina africana (PSA), di far osservare quanto disposto dall'ISPRA per la caccia di selezione, anche per la caccia al cinghiale in braccata ed in girata, di segnalare alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti ...) eventuali carcasse ritrovate sul territorio, anche parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, cinghiali morti o feriti a seguito di incidente stradale ovvero abbattuti ma che mostravano ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, tutto ciò al fine di contenere e contrastare il virus della PSA.

Per quanto non riportato nella presente proposta si rimanda alla vigente normativa in materia.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE CACCIATORIOP NORD
(Dott. Giovanni Carlo Lattanzi)

LATTANZI GIOVANNI CARLO
2026.09.07 15:09:28
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2018 bis